



Città di Civitella del Tronto

“Civitas Fidelissima”

Provincia di Teramo



Ufficio del Sindaco

DECRETO DEL SINDACO

**in qualità di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Interno

Prot.n.0003412 del 20-04-2020

Categ. 3 Clas.2 Fasc.1



OGGETTO: ART. 73, D.L. N. 18/2020 - CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA.

IL SINDACO / PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), nella quale si stabilisce, tra l'altro, che "è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 73, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), il quale dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

VISTA la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nella quale si precisa che:

- a) le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- b) le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna.
- c) in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO, pertanto, che tra le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 è prevista la limitazione della presenza presso gli uffici pubblici sia del personale amministrativo (art. 87 del D.L. n. 18/2020) che dei componenti degli organi istituzionali (art. 73, comma 1 del D.L. 18/2020);

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale non è dotata di un regolamento che disciplini le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RILEVATA, pertanto, la necessità di adottare, in applicazione dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020, le misure organizzative necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza;

RITENUTO di individuare i seguenti criteri per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione:

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

- La seduta del Consiglio comunale si svolgerà in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, per tutti i suoi componenti e per il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
- La seduta è tenuta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. Pertanto la sede è da considerarsi virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.
- La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.
- Al momento della convocazione della seduta consiliare in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.
- La pubblicità delle sedute consiliari in videoconferenza sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento.
- Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca:
 - al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei Consiglieri comunali (e degli eventuali responsabili) che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - a tutti i Consiglieri comunali la possibilità di intervenire alla seduta e, in modalità simultanea, di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

- La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
- Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.
- La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata valida dal Sindaco con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum prescritti da regolamento, dallo statuto, dalla legge.
- La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute consiliari viene trasmessa ai Consiglieri comunali, nei termini previsti per il deposito degli atti, mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto da ciascuno di essi o, in mancanza, da quello assegnato dall'Amministrazione.
- Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale - audio.
- La seduta può svolgersi sia esclusivamente in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, sia con la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza.
- La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale.
- Al termine di ciascuna votazione, il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
- La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
- In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale secondo le modalità sopra indicate.
- Qualora la seduta consiliare si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti e il Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DECRETA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo svolgimento delle riunioni del Consiglio comunale mediante videoconferenza per tutta la durata dell'emergenza come stabilita dal Consiglio dei Ministri;
- 3) DI APPROVARE, a tal fine, i criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza elencati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;
- 4) DI NOTIFICARE il presente decreto ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale e ai Responsabili titolari di posizione organizzativa;
- 5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line per 15 gg. consecutivi e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.



